



FIALP-CISAL

Sindacato Autonomo Dipendenti Inail in Pensione

Segreteria Nazionale

Per Raccomandata 1

Roma 24 giugno 2015

**Alla Presidente della Camera dei Deputati  
On.le Laura Boldrini**

**Ai Presidenti dei Gruppi parlamentari  
della Camera dei Deputati**  
On. Maurizio Lupi (NCD – UDC)  
On. Renato Brunetta (Forza Italia)  
On. Fabio Rampelli (Fdl – AN)  
On. Massimiliano Fedriga (Lega Nord)  
On. Federico D'Incà (M5S)  
On. Ettore Rosato (PD)  
On. Lorenzo Dellai (P.I. – C.D.)  
On. Andrea Mazziotti Di Celso (Scelta Civica per l'Italia)  
On. Arturo Scotto (SEL)  
On. Pino Pisicchio (Gruppo Misto)

**Oggetto: Disegno di legge di conversione del Decreto-legge n. 65/2015**

La scrivente Organizzazione sindacale ha sottoposto all'attenzione della Commissione XI Lavoro pubblico e privato, chiedendone l'Audizione, motivate considerazioni, svolte nel documento allegato A), sulla natura di "retribuzione differita costituzionalmente protetta" della perequazione automatica erogata dall'Assicurazione Generale Obbligatoria in forza della normativa di scopo che prevede la devoluzione di apposita contribuzione aggiuntiva, posta a carico dei lavoratori dipendenti, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FLDP (articolo 3 della legge 29 maggio 1982 n. 297. Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica).

La scrivente aveva significato alla Commissione che la decurtazione della perequazione automatica, introdotta dalla disposizione di legge dichiarata incostituzionale con la sentenza della Corte n. 70/2015 e reiterata dal decreto-legge n. 65/2015, si traduce in un'espropriazione del risparmio accumulato dai lavoratori dipendenti, derivante dalla "rivalsa contributiva" precostituita per legge a garanzia dell'adeguamento al costo della vita delle loro pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

La descritta circostanza costituisce un'aggravante dei profili d'incostituzionalità accertati dalla Corte, che ha imposto l'alt a tale decurtazione pretermessa dal Governo con il decreto-legge n. 65/2015 (documento allegato B).

Ciò nonostante, in Commissione, superate le pregiudiziali di costituzionalità avanzate da alcune forze parlamentari, a conclusione dell'esame preliminare della sede referente, né la Relatrice, né la Rappresentante del Governo l'hanno ritenuta degna di esame, omettendo ogni apprezzamento su una vera e propria malversazione gestionale perpetrata a danno dei lavoratori dipendenti e pensionati.

Privata di ogni opportunità di confronto (l'Audizione non è stata concessa) la scrivente non può, dunque, che sottoporre all'attenzione dell'Assemblea e per essa alla Presidente della Camera e ai Presidenti dei Gruppi parlamentari, le considerazioni propositive svolte nel documento A) e B) ripresentato, unitamente ad una sintesi in nota (1) della normativa sopra richiamata.

Il documento allegato si articola in due richieste di carattere sindacale al legislatore:

- A) Il valore dei principi costituzionali della sentenza della Corte n.70/2015 impone il ripristino della perequazione automatica azzerata.
- B) Il tentativo del Governo di interporre all'esecutività della sentenza n. 70/2015 l'articolo 1 del D.L. n. 65/2015 non può essere assecondato dal Parlamento in sede di conversione.

La scrivente è certa del valore sociale e sindacale incontestabile che la questione da essa sollevata riveste e resta in attesa, insieme ai lavoratori dipendenti in pensione, di un riscontro comportamentale della Camera dei deputati.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Tommaso Testa)

Allegato composto da due parti  
Interconnesse A e B

IL SEGRETARIO NAZIONALE

(Antonio Tombesi)

**Nota (1) Stralcio dell'articolo 3 della Legge 29 maggio 1982 n. 297 Norme in materia pensionistica**

“A decorrere dall'anno 1983...gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica...sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale...dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT...”

Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti... con decorrenza 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile.”

“I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.”

**Allegato: documento con le richieste al legislatore**

**A) Il valore dei principi costituzionali della sentenza della Corte n. 70/2015 impone il ripristino della perequazione automatica azzerata**

Il nucleo della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, che assume valore determinante per i lavoratori dipendenti e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei loro diritti individuali e collettivi, è formato dalla motivazione finale sulla incostituzionalità dell'azzeramento della perequazione automatica per le pensioni superiori a tre volte il minimo INPS e per gli anni 2012/2013, così come risulta espressa al punto 10 della sentenza stessa:

“Risultano intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma Costituzione).

Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.

L'azzeramento della perequazione automatica disposta dalla norma censurata è, pertanto, costituzionalmente illegittima nei termini esposti.”

Tali termini sono indicati anche ai punti 8 e 9 delle considerazioni in diritto svolte nella sentenza, mentre al punto 4 viene significato, in via preliminare, il motivo per cui l'intervento riduttivo del potere d'acquisto delle pensioni non riveste natura tributaria.

Una volta chiariti i canoni di riferimento per l'applicazione di una prestazione di natura tributaria quale prelievo coattivo finalizzato all'acquisizione di risorse al bilancio dello Stato o a fornire copertura a pubbliche spese, la sentenza si esprime sull'azzeramento della perequazione automatica, dichiarata incostituzionale per violazione degli articoli 3, 36 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione.

Una sintesi del percorso logico seguito dalla Corte Costituzionale nella parte motiva della sentenza può essere, con riferimento ai punti sopra richiamati, così espressa:

- 1) La sentenza n. 70/2015 non ha carattere estemporaneo ma è inserita in un quadro giurisdizionale formatosi nel tempo e produttivo di moniti purtroppo non raccolti dal legislatore, reiterati ancora una volta dalla Corte.
- 2) La valutazione in sentenza delle conseguenze finanziarie, derivanti dall'effetto di ripristino della indicizzazione negata alle pensioni di livello irragionevolmente basso, giudicata incostituzionale, esula dalla funzione di garanzia esercitata dalla Corte.
- 3) Il principio costituzionale di uguaglianza e la rimozione degli ostacoli che la limitano esigono un indefettibile raccordo con la capacità contributiva dei cittadini a concorrere secondo criteri di progressività alla spesa pubblica con risorse raccolte dall'imposizione delle prestazioni tributarie, di cui la Corte indica i canoni di riferimento.
- 4) Ogni volta che si profila l'esigenza di un risparmio di spesa, il legislatore nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo, è obbligato ad un corretto bilanciamento d'interessi fra i cittadini al fine di evitare l'intervento correttivo della Corte.
- 5) L'azzeramento della perequazione automatica dei trattamenti costituenti retribuzione differita dei lavoratori dipendenti ha intaccato i diritti connessi al rapporto previdenziale, fondati sugli inequivocabili parametri costituzionali indicati dalla Corte.

Alla sentenza le Pubbliche Amministrazioni erogatrici della perequazione automatica pensionistica da essa ripristinata, sono obbligate a dare esecuzione corrispondendola ai titolari di trattamenti previdenziali, senza nessun obbligo di richiesta individuale.

**B) Il tentativo del Governo d'interporre all'esecutività della sentenza della Corte n. 70/2015 l'articolo 1 del D.L. n. 65/2015 non può essere assecondato dal Parlamento in sede di conversione**

Dovrebbe risultare ovvio, ma non lo consente il decreto-legge presentato al Parlamento, affermare che una volta dichiarata incostituzionale la disposizione di legge censurata è come se non fosse mai esistita e non può essere né riproposta, né interpretata o peggio ancora riformulata con altre parole.

Se la cancellazione della norma produce conseguenze finanziarie determinando una spesa, esula dalla valutazione in sentenza la copertura degli effetti del ripristino della normativa precedente la cancellazione stessa.

Il decreto-legge n. 65/2015 e in particolare l'articolo 1 (Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni) integra il tentativo di aggirare la sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale affermando di rispettarla e va pertanto espunto dal Parlamento in sede di conversione in legge.

Una sua approvazione o comunque una sua riformulazione sostitutiva della normativa antecedente la cancellazione di quella censurata dalla Corte con effetto retroattivo, determinerebbe una reiterata violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3, comma 2 della Costituzione.

E' stata invocata dal Governo l'urgenza di garantire la copertura finanziaria ex articolo 81 della Costituzione, necessitata dal ripristino del denegato adeguamento al costo della vita delle pensioni d'importo superiore a tre volte il minimo INPS dichiarato incostituzionale.

La scrivente ritiene, in via pregiudiziale, che la copertura finanziaria vada ricercata all'interno della fonte normativa che ne avrebbe consentita l'erogazione se non fosse stata bloccata.

La legge 29 maggio 1982 n. 297, articolo 3 introdusse una ristrutturazione del sistema di adeguamento automatico delle pensioni, prevedendo che al relativo finanziamento provvedesse il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FLDP.

A tale fine, con norma di scopo, le aliquote contributive per l'Assicurazione Generale Obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti vennero elevate nella misura dello 0,30% della retribuzione pensionabile a decorrere dal 1 luglio 1982 e dello 0,50% complessivo dal 1 gennaio 1983, di cui deve risultare almeno un'evidenziazione contabile a comprova della ammessa dichiarazione del Presidente dell'INPS che tale fondo "è attivo" e quindi la copertura finanziaria è garantita dalla retribuzione differita a scopo previdenziale accantonata in attività di lavoro proprio dai pensionati cui è stata azzerata per due anni l'adeguamento al costo della vita.

La scrivente ritiene che, una volta verificata l'esistenza di un autofinanziamento utile al ripristino della perequazione automatica azzerata, la erogazione delle somme dovute per gli anni 2012 e 2013 potrebbe essere dilazionata con rateazione di durata inversamente proporzionale all'importo da corrispondere in un massimo di 60 rate.

Il costo del rimborso dilazionato può essere coperto da una entrata derivante da una imposizione tributaria a sostegno delle prestazioni assistenziali o dall'inasprimento della vigente contribuzione di solidarietà endo-previdenziale graduata in ragione dell'entità del trattamento previdenziale fruito da correlare ad una riforma di sistema del Welfare italiano.

Ciò consentirebbe di evitare l'asserita insostenibilità dell'impatto sulla finanza pubblica, che ha determinato le condizioni di necessità e urgenza del decreto-legge da convertire e permetterebbe l'esecuzione dovuta dalla Pubblica Amministrazione alla sentenza della Corte Costituzionale evitandole un contenzioso temerario, la relativa spesa e il costo sociale e politico di una incostituzionale reiterazione di disposizioni di legge censurabili dalla Corte.

Si rappresenta, infine, che da parte della scrivente e di molte altre Organizzazioni sindacali viene da tempo invocata l'urgente necessità che il legislatore provveda a separare la previdenza sociale dall'assistenza sociale con una riforma di sistema rispettosa del dettato costituzionale, in forza della quale venga restituito alla retribuzione differita dei lavoratori dipendenti il fine esclusivamente previdenziale che le spetta e si provveda all'assistenza sociale con il contributo di tutti i cittadini, secondo la capacità contributiva di ciascuno di essi al suo sostegno attraverso l'imposizione fiscale.